

## STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON COMMERCIALE

### DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

**ART.1** - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'articolo 36 e seguenti del Codice Civile e alla Legge 383/2000, è costituita, con sede in Lama Mocogno , (MO) via del Poggio n 3 , un'associazione operante nel settore della tutela dell'ambiente che assume la denominazione: “**GENIUS LOCI- LO SPIRITO DEL LUOGO**”.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la Sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

**ART.2** - L'associazione ha carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, e' quindi escluso qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci. Intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale rivolto ai valori della solidarietà e dell'altruismo ed opera per culturali e sociali, per un miglioramento della qualità della vita dell'individuo e quindi della collettività.

**ART.3** - L'associazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, si propone di:

- Collaborare con tutti i soggetti pubblici e privati nonché con altre associazioni, che operino nel settore del turismo, turismo ambientale, turismo eco-sostenibile, turismo escursionistico, proponendo progetti atti alla realizzazione degli scopi istituzionali di codesta associazione;
- Promuovere, partecipare e collaborare ad attività educative, divulgative, e culturali, atte alla sensibilizzazione della collettività sui temi della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione storico-culturale del territorio;
- Produrre materiale divulgativo, recuperare materiale originale, allestire spazi e luoghi, aree museali e centri visita sui temi ambientali e storico-culturali;
- Promuovere una cultura dello sport non aggressivo nei confronti dell'ambiente, e diffondere una cultura del benessere psico-fisico della persona;

- Organizzare escursioni per gruppi, famiglie, singoli, scolaresche nella visita guidata del territorio con particolare attenzione agli aspetti naturalistici, ecologici, sostenibili.

**ART.4** – L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

**ART.5** - L'associazione potrà, senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti leggi in materia. Potrà altresì favorire la costituzione di autonomi gruppi di volontariato e di sezioni sportive.

## **SOCI**

**ART.6** - Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'ente e sono mosse da spirito di solidarietà. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo, o ad un suo delegato, il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni. Le eventuali reiezioni debbono sempre essere motivate. L'adesione a socio si perfeziona con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci. Tutti i soci iscritti nell'elenco soci e in regola con il pagamento delle quote annuali hanno il diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e frequentare le strutture sociali ed hanno pieno diritto di voto, particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci maggiorenni hanno il diritto di elettorato attivo e passivo. Ogni socio può esprimere un solo voto. E' ammesso il voto per delega, (massimo 2 deleghe per socio presente).

**ART. 7-** I soci sono tenuti: a) Al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti e fissati dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno. b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

I soci possono essere ESCLUSI per i seguenti motivi:

1. Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi sociali;
2. Quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
3. Quando in qualunque modo arrechino danni materiali e morali al circolo;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, la quale può chiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea dei Soci.

### **PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO**

**ART.8** - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito da

- quote e contributi di aderenti e di terzi
- da erogazioni, lasciti, e donazioni di modico valore
- da proventi derivanti da attività sociali.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione. La quota medesima non è rivalutabile né trasmissibile. E' fatto divieto di ripartire i proventi tra gli associati, in forme indirette o differite. L'associazione, per lo svolgimento delle attività, si avvarrà prevalentemente dell'apporto volontario e gratuito dei propri soci, ma potrà avvalersi anche di collaboratori, soci e non soci, remunerando le prestazioni secondo le normali forme di retribuzione consentite dalla legge.

**ART.9** - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-finanziario, è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro i termini statutari. L'Assemblea che approva il rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie o per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.

## **ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA, CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE**

### **ASSEMBLEE**

**ART.10** - L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il rendiconto economico-finanziario;
- Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo alla scadenza;
- Approvare o modificare eventuali regolamenti interni;
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 20 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma di informazione ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo compreso la forma via fax, , via Internet, con prova di ricezione, ecc. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione comunque diversa dalla data fissata per la prima. Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C.( almeno da un decimo del corpo sociale) e quando vi sia necessità. L'assemblea potrà anche svolgersi in forma telematica modello forum o videoconferenza. Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

**ART.11** - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**ART.12** - L'assemblea in forma straordinaria è richiesta, tra l'altro, per la modifica dello Statuto dell'associazione ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati presenti o rappresentati. Per lo scioglimento dell'associazione occorre sempre un'assemblea straordinaria e la maggioranza indicata all'art. 17 dello statuto.

**ART.13** - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente o da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

**ART.14** - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti tra gli associati. I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta è necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione. Esso ha l'obbligo di redigere per tempo il rendiconto economico – finanziario in forma analitica, trasparente e chiaro. . Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria senza eccezione di sorta, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla Legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei Soci.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Nominare il Presidente, il Vice-presidente ed eventualmente un Segretario, alla scadenza;
- Redigere annualmente e in tempo utile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, il rendiconto economico e finanziario;
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- Deliberare sull'accettazione o meno di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;

- Deliberare sulla richiesta di iscrizione in specifici albi, registri, forum di settore o ad altre associazioni nazionali;
- Stilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- Stabilire di anno in anno l'importo delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- Tenere rapporti con gli Enti Pubblici ed enti privati, società, cooperative, ecc., per meglio integrarsi con il tessuto sociale e con gli attori del territorio in cui opera l'associazione;
- Delegare ruoli e funzioni specifiche a singoli Consiglieri.

**ART. 15** – Validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo: per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio in carica. Delle deliberazioni prese sarà redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **PRESIDENTE**

**ART.16 - Il Presidente** ha la rappresentanza legale e la firma sociale; potrà nominare avvocati per le questioni di carattere legale a spese dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente o ad un Consigliere all'uopo delegato.

## **SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE**

**ART.17** - In caso di scioglimento dell'associazione, deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini generali di pubblica utilità, ovvero a enti che comunque li perseguono, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art.3, comma190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta della legge.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

**ART.18** - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali.

---

Il Segretario

---

Il Presidente